



Prefettura di Mantova

Ufficio Territoriale del Governo

VADEMECUM

Occorre che la consultazione elettorale di cui in premessa, si svolga in un clima sereno, nell'assoluto rispetto delle norme intese a garantire pienamente la libertà delle manifestazioni di propaganda, nell'osservanza dei limiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle direttive di cui al presente documento.

Vengono richiamate preliminarmente le disposizioni normative in argomento e viene fatto presente che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello di domenica 4 marzo 2018.

Pertanto, per disposizione di legge, la campagna elettorale si dovrà concludere alle ore 24.00 di venerdì 2 marzo 2018, risultando vietati, a partire dalle 00.00 di sabato 3 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, i comizi, le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.9, comma 2, della legge n.212/1956).

Resta consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (articolo 9 bis della legge 4 febbraio 1985 n. 10).

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI PROPAGANDA ELETTORALE

RILEVAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione -ai sensi dell'art.8 della legge 22 febbraio 2000, n.28- e, quindi, a partire da **sabato 17 febbraio 2018**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere **i risultati di sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

In relazione ad eventuali richieste avanzate da Istituti Demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno ha precisato che tale attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ferme restando le prescrizioni del cennato articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n.28. La rilevazione demoscopica avverrà, pertanto, a debita distanza dagli edifici sede di seggi in modo da non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Per quanto riguarda, invece, l'autorizzazione alla presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché





Prefettura di Mantova
Ufficio Provinciale del Cuneo

dei risultati degli scrutini, il Ministero dell'Interno ha ribadito, in via di massima, che possa essere consentita, previo assenso dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione interessati, ma solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione - **ossia dopo le ore 23.00 di domenica 4 marzo 2018**- e purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, i disegni ecc., che direttamente o indirettamente sono intesi ad influire sulle scelte degli elettori in occasione delle consultazioni elettorali.

Tra gli stampati in parola sono ricompresi anche quelli che contengono l'avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale, che devono, quindi, seguire la descritta disciplina.

Dal 30° giorno antecedente la votazione -quindi **da venerdì 2 febbraio 2018**- ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono vietati:

- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (mentre ne è ammessa la distribuzione);
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti la sede di un partito politico o, per analogia, le sedi dei comitati sostenitori delle diverse liste in competizione;
- la propaganda luminosa mobile.

Deve, invece, ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili che effettuino brevi soste.

Sempre da **venerdì 2 febbraio 2018** -30° giorno antecedente la votazione- l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, non potendo essere, per contro, utilizzati gli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni(art 1 legge n.212/1956).

In proposito si ricorda che è assolutamente vietato lo scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari degli stessi.

I divieti di cui sopra non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, già regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art.1 della legge n.130/1975).

La predetta eccezione vale anche per i giorni della votazione.

Sono proibite le iscrizioni murali, su fondi stradali, palizzate, recinzioni ecc..

Il divieto di affissione e di esposizione di stampati, giornali murali o altro materiale di propaganda elettorale si estende a qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico quale, ad esempio, le vetrine dei negozi, porte o saracinesche, finestre o balconi ecc.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.





Prefettura di Mantova

Ufficio Territoriale del Governo

Si ricorda che è, altresì, perseguito anche colui che sottrae o distrugge giornali murali o altri manifesti di propaganda o comunque li rende illeggibili

RIUNIONI ELETTORALI

Dal medesimo giorno sopraindicato (**venerdì 2 febbraio 2018**) possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Si raccomanda, comunque, sia ai Sindaci sia ai Movimenti politici di darne notizia alla Questura ed ai Comandi Carabinieri, ai fini della doverosa tutela di tutti i soggetti coinvolti.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Sempre da **venerdì 2 febbraio**, alla luce del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975 nr 130 e all'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto.

AGEVOLAZIONI FISCALI (artt.18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4%.

PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)

Per l'installazione di gazebo e simili postazioni fisse, si ritiene che l'utilizzo delle predette strutture ai fini elettorali è ammessa a condizione che abbiano carattere di temporaneità e solo per alcune ore nella singola giornata.

Si ritiene, in sostanza, che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate -in linea di massima- per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

In dette strutture, con doveroso carattere di temporaneità, si conviene che siano ammesse modalità di essenziale caratterizzazione ovvero di connotazione identitaria (manifesti od altro), senza eccesso di materiale.





Prefettura di Mantova
Ufficio Territoriale del Servizio

Sulla base, inoltre, di quanto rappresentato dalla Prefettura e segnalato dalla locale Questura con riferimento a precedenti consultazioni, si ritiene di condividere l'assunto secondo il quale i Comuni consentiranno l'utilizzo degli spazi pubblici a fini elettorali non secondo automatismi autorizzatori legati esclusivamente alla priorità temporale delle istanze ma piuttosto nel quadro di generali, preventive intese con tutte le forze in campo, al fine di garantire l'uniforme fruizione degli spazi pubblici in questione e, parimenti, il tranquillo e corretto svolgimento di tutti gli appuntamenti elettorali, con piena garanzia dell'incolumità pubblica e delle prerogative di democrazia.

COMIZI ELETTORALI

1. I comizi si potranno tenere dalle ore 8.00 alle ore 22.00 così da non turbare eccessivamente le ore destinate al lavoro ed al riposo. L'orario iniziale potrà essere anticipato alle ore 7,30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di fabbriche dove il lavoro si svolge a turni; i comizi saranno inoltre consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo tale da consentire il libero accesso delle maestranze e delle merci nelle fabbriche stesse.
I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati, assicurando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo
2. Per i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, rimane sospeso l'obbligo del preventivo preavviso al Questore - previsto dall'articolo 18 del T.U.L.P.S per le riunioni in luogo pubblico - mentre per quelle in luoghi aperti al pubblico (locali di pubblico spettacolo, ristoranti ecc.) permane l'obbligo, per i titolari di licenza di pubblico esercizio, di dare avviso all'Autorità di P.S. della concessione dei rispettivi locali per usi diversi da quelli previsti dalla licenza stessa.
3. I comizi elettorali devono susseguirsi con intervalli adeguati in modo da consentire il deflusso del pubblico convenuto. A tal fine verrà predisposto dai Sindaci, in accoglimento di un'apposita domanda presentata da ciascun delegato, con congruo anticipo, un calendario con l'indicazione dell'orario e del luogo di svolgimento di ciascun incontro. Il predetto calendario verrà trasmesso, con idoneo anticipo, alla Questura ed ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio, in modo da consentire la predisposizione dei servizi di ordine e vigilanza.
4. Durante il comizio è consentito l'uso di altoparlanti per diffondere la viva voce dell'oratore o per riprodurre motti o inni registrati anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate per comodità di trasporto, su apposito veicolo purché lo stesso resti fermo durante tutto il comizio (circolare del Ministero dell'Interno-Servizio Elettorale, n.1943 dell'8 aprile 1980).
5. Si conviene di escludere dai comizi elettorali le aree antistanti o comunque prossime alle case di riposo e agli ospedali. Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze delle caserme, degli uffici pubblici e delle scuole durante l'attività didattica, dei cimiteri, degli incroci stradali e dei luoghi di intenso traffico stradale. Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.





Prefettura di Mantova

Ufficio Territoriale del Governo

6. Circa l'avvicendamento dei vari candidati e sostenitori nei luoghi pubblici di maggiore importanza, i candidati si impegnano a trovare un accordo per la normale rotazione dei singoli oratori nei luoghi stessi.
7. I candidati si impegnano, altresì, all'osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. Si conviene sul divieto di effettuare cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere in vicinanza di un comizio elettorale di sostegno ad una lista diversa.
8. Si ricorda che, durante lo svolgimento dei comizi di propaganda, è vietato il contraddittorio non concordato, come pure il contraddittorio con altoparlanti installati su mezzi in movimento o fissi. Nessuno dovrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi.
9. L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili in movimento è limitato al solo annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, del nome dell'oratore e del tema del suo discorso e potrà essere eseguito soltanto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 21,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art.7 della legge n.130/1975). Verrà evitato il transito di mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora e il luogo del comizio in prossimità di piazze, strade e locali dove sono in corso altre riunioni elettorali.
10. Si concorda il divieto di cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi parata in genere a scopo di propaganda elettorale.

FINE

